REGOLAMENTO (CE) N. 2791/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2402/95 che prevede l'apertura, per la campagna 1995/96, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [4], ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, per ragioni di chiarezza e precisione, è opportuno evidenziare alcune disposizioni del citato regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2402/95 della Commissione [5] ha aperto la distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1995/96; che, per agevolare l'onere amministrativo delle amministrazioni nazionali, è necessario differire il termine di presentazione del contratto di distillazione fino al termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/94 [7];

considerando che le giacenze di inizio campagna sono limitate rispetto ad altri periodi analoghi e che le previsioni della vendemmia permettono di adattare alcune disposizioni in vigore, allo scopo di effettuare la distillazione preventiva sul maggior quantitativo possibile di vino; che è quindi opportuno rinviare i termini previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2402/95 è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1:

— terzo comma: la data del 30 novembre 1995 è sostituita dal 27 dicembre 1995;

— quinto comma: la data dell'8 dicembre 1995 è sostituita dal 17 gennaio 1996;

— sesto comma: le data del 15 dicembre 1995 e del 15 gennaio 1996 sono sostituite rispettivamente dal 22 gennaio 1996 e dal 12 febbraio 1996.

2) Al paragrafo 2, la data del 15 marzo 1996 è sostituita dal 15 maggio 1996.

3) Al paragrafo 3, al termine del secondo comma è aggiunta la seguente frase:

« Tuttavia, la cauzione è incamerata per metà se i quantitativi relativi ad un contratto o ad una dichiarazione di distillazione sono consegnati entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto. »

4) Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 si applicano fatte salve le seguenti disposizioni:

a) dopo la presentazione del contratto o della dichiarazione, i volumi ivi indicati non possono essere aumentati. Il numero massimo di ettari da prendere in considerazione è quello figurante nella dichiarazione di produzione, per il vino da tavola ottenuto;

b) per la Grecia, la superficie da utilizzare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto alla produzione di vino da tavola che i produttori possono far distillare si ottiene dividendo per 57 la quantità indicata come vino nella colonna "Vino da tavola" della dichiarazione di produzione presentata;

c) non si applicano i paragrafi 1 e 4 dell'articolo 6;

d) in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, il volume minimo di vino da distillare è di 5 hl per i produttori tedeschi e austriaci. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
(5) GU n. L 246 del 13. 10. 1995, pag. 8.
(6) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
(7) GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione